



### **Comparto Ricerca**

per la C.G.I.L. F.P.	non firmato
per la C.I.S.L. F.P.	firmato
per la U.I.L. FPL – Enti Locali	firmato

### **Comparto Scuola**

per la FLC C.G.I.L.	non firmato
per la C.I.S.L. Scuola	firmato
per la U.I.L. Scuola	firmato
per la U.I.L. Enti Locali	firmato
per la FGU – S.A.T.O.S.	firmato
per la DELSA	firmato
per l'ANP	firmato

### **Comparto Sanità**

per la C.G.I.L. F.P.	non firmato
per la C.I.S.L. F.P.	firmato
per la U.I.L. FPL – Sanità	firmato
per la Fe.N.A.L.T.	firmato
per il NURSING UP	firmato
per l'AAROI – EMAC	firmato
per l'ANAAO ASSOMED	firmato
per la CIMO - FESMED	firmato
per la Federazione FASSID - FVM (Aipac - Aupi - Simet - Sinafo – Snr)	firmato

### **CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO**

l'accordo di modifica dell'art. 1, comma 5, dell'Accordo collettivo provinciale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative, dei permessi nonché delle altre prerogative sindacali di data 5 maggio 2003, come modificato in data 16 ottobre 2019.

**ACCORDO DI MODIFICA DELL'ART. 1, COMMA 5, DELL'ACCORDO COLLETTIVO PROVINCIALE QUADRO SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, DELLE ASPETTATIVE, DEI PERMESSI NONCHE' DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI DI DATA 5 MAGGIO 2003, COME MODIFICATO IN DATA 16 OTTOBRE 2019.**

**Art. 1**

**Campo di applicazione e durata del contratto**

1. Il comma 5 dell'art. 1 "Campo di applicazione e durata del contratto" dell'Accordo collettivo provinciale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative, dei permessi nonché delle altre prerogative sindacali di data 5 maggio 2003, come modificato con l'accordo quadro di data 16 ottobre 2019, è sostituito dal seguente nuovo comma:

"5. Le parti, in attesa della definizione di un accordo provinciale quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (indicate con la sigla RSU nel testo del presente contratto), di cui si impegnano a disciplinare l'elezione ed il funzionamento, confermano per il comparto Sanità, fino alla definizione dell'accordo quadro provinciale, la validità della disciplina vigente in materia."

2. In via transitoria, la durata in carica degli attuali componenti delle RSU del Comparto Sanità è prorogata di anni due.

3. Entro il 30 giugno 2026 le parti si incontrano per un confronto al fine di valutare eventuali interventi di modifica a livello di accordo provinciale.